



CONTRATTO DI FORNITURA DI SPAZI E SERVIZI PRESSO PALAZZO GIURECONSULTI

Con la presente scrittura privata, tra:

Parcam s.r.l., società con socio unico la Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi, con sede legale in Milano, Via Meravigli n. 9/b – 20123 Milano, Codice fiscale, Partita IVA e numero di iscrizione al Registro

e

Fondazione Sistema Toscana, con sede legale a Firenze, in via Duca d'Aosta n. 9, codice fiscale e partita IVA n° 05468660484, Codice di Fatturazione Elettronica: M5UXCR1, e-mail: a.decesare@giovanisi.it e amministrazione@fst.it; in persona del suo Direttore, Francesco Palumbo (in prosieguo, anche, l'“Utilizzatore”),

in prosieguo anche identificate congiuntamente come le “Parti”.

Premesso che

- a) Parcam è titolare della disponibilità di Palazzo Giureconsulti, ubicato a Milano in Piazza Mercanti n. 2, (20121) e di Palazzo Emilio Turati, ubicato a Milano in via Meravigli n. 9/b (20123) (di seguito, gli “Immobili”);
- b) Nello svolgimento della propria attività d'impresa, Parcam può concedere in uso temporaneo gli Immobili, in tutto o in parte, a terzi che intendano organizzarvi riunioni, congressi, tavole rotonde, convegni, *workshop*, conferenze, *business meeting*, presentazioni, sempreché tali eventi siano compatibili con la natura e il prestigio degli stessi;
- c) l'Utilizzatore intende organizzare un incontro secondo i dettagli (date, orari, tipo di attività) specificati nella tabella riportata all'articolo 4 (in prosieguo, per brevità, anche l'“Incontro”);
- d) l'Utilizzatore ha preso visione di Palazzo Giureconsulti (di seguito, l'“Immobile”), delle vie di accesso e di uscita, delle aree comuni e degli spazi specificati nella tabella riportata all'articolo 4 (in prosieguo, anche, le “Sale”) nonché dei locali accessori e di appoggio, ritenendoli idonei ad ospitare l'Incontro che desidera organizzare; pertanto, l'Utilizzatore intende acquisire temporaneamente la disponibilità sia delle Sale sia dei locali accessori e di appoggio (di seguito indicati, complessivamente, come i “Locali”) per potervi realizzare l'Incontro stesso;
- e) Parcam ha ricevuto dall'Utilizzatore programma dettagliato dell'Incontro (**Allegato A**) e lo ha ritenuto compatibile con la natura, la struttura, il pregio e la regolamentazione interna dell'Immobile, senza assumersi alcuna responsabilità rispetto allo stesso: in concreto, è onere dell'Utilizzatore valutare l'idoneità dei Locali allo svolgimento dell'Incontro, specialmente con riguardo ai profili attinenti alla salute e sicurezza;
- f) l'Utilizzatore ha visionato e/o esaminato gli accessi e le uscite (pedonali e carrabili), le uscite di sicurezza/emergenza, le vie di uscita, i percorsi di esodo e i luoghi sicuri, nonché il Piano di Emergenza ed Evacuazione, con indicazione delle misure tecniche, gestionali e organizzative per la gestione delle emergenze rispetto all'intero stabile (**Allegato B**), che accetta;
- g) l'Utilizzatore è a conoscenza di tutte le caratteristiche tecnico-strutturali dei Locali che intende utilizzare, nonché delle dotazioni (ad es. impianti e attrezzature, anche di sicurezza, nonché arredi) ivi presenti, come puntualmente riportate nelle Planimetrie e nella Anagrafica dettagliata (**Allegato C**). Anche alla luce dei dati e delle informazioni di cui alla precedente lett. f), l'Utilizzatore conferma che l'organizzazione dell'Incontro possa avvenire in piena sicurezza, esonerando Parcam da qualsiasi responsabilità;
- h) l'Utilizzatore è stato reso edotto dei limiti di capienza inderogabile relativi ai Locali (c.d. “*capacity*”, complessiva e relativa alle singole Sale e locali accessori o di appoggio, **Allegato C**), stabiliti dal certificato prevenzione incendi rilasciato dal Comando provinciale di Milano dei Vigili del Fuoco
- i) nel corso del rapporto contrattuale, l'Utilizzatore potrà usufruire di alcuni servizi accessori indicati nel presente Contratto, secondo quanto previsto all'art. 13, e che potranno eventualmente essere eseguiti



- anche da ditte terze convenzionate con Parcam. Resta inoltre ferma la possibilità per l'Utilizzatore di richiedere a Parcam la prestazione di servizi ulteriori;
- j) l'Utilizzatore è a conoscenza del fatto che negli altri spazi e locali dell'Immobile – non ricompresi nel Contratto – sono presenti altri conduttori/utilizzatori;
 - k) l'Utilizzatore esclude che l'impiego dei Locali per l'Incontro possa determinare interferenze con le attività degli altri conduttori e/o utilizzatori e fruitori degli ulteriori spazi e aree di Palazzo Giureconsulti (tra i quali, la stessa Parcam);
 - l) le Parti hanno convenuto di regolare il loro rapporto di fornitura di spazi con prestazione di servizi mediante il presente contratto (in prosieguo, anche, il "Contratto"), che sostituisce e risolve ogni altra precedente offerta, dichiarazione o impegno eventualmente intervenuta nel corso delle trattative.

Tutto quanto premesso, le Parti convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1

Premesse e allegati

1. Le Premesse e i seguenti allegati costituiscono, a tutti gli effetti, parte integrante e sostanziale del Contratto:
 - A) Programma dell'Incontro;
 - B) Piano generale e coordinato di emergenze ed evacuazione dell'Immobile;
 - C) Planimetrie, anagrafica, capienze, attestati e certificati dei Locali;
 - D) Nomina del "Referente";
 - E) Informativa Privacy.

Articolo 2

Oggetto

1. Alle condizioni e nei termini stabiliti dal presente Contratto, Parcam concede all'Utilizzatore, che accetta, in uso temporaneo secondo le date e gli orari specificati nella tabella riportata all'articolo 4, i Locali posti all'interno dell'Immobile, come indicati alla lett. d) delle Premesse e nella Planimetria allegata al presente Contratto (**Allegato C**) e fornisce i servizi accessori come precisati all'articolo 4.
2. Per l'organizzazione e la realizzazione dell'Incontro, con accesso all'Immobile dei dipendenti, collaboratori, ospiti e terzi incaricati dall'Utilizzatore (appaltatori, allestitori) e/o dei partecipanti, l'Utilizzatore potrà utilizzare gli accessi e le uscite riportate nella Planimetria allegata al presente contratto (**Allegato C**).
3. Nessuna area diversa dai Locali potrà essere utilizzata, senza il previo consenso scritto di Parcam, dall'Utilizzatore o suoi dipendenti, collaboratori o terzi incaricati (ad es., appaltatori). Se autorizzato, l'Utilizzatore dovrà impiegare tali aree sotto la sua esclusiva responsabilità, con la massima cura, diligenza e prudenza e in piena sicurezza, nel rispetto di tutte le disposizioni normative applicabili nonché della regolamentazione interna dell'Immobile.
4. È fatto divieto all'Utilizzatore di cedere, in tutto o in parte, il presente Contratto a terzi, anche a titolo gratuito e in via temporanea, senza il previo consenso scritto di Parcam, pena la risoluzione di diritto del Contratto in danno all'Utilizzatore medesimo come previsto dall'art. 15.

Articolo 3

Caratteristiche dei Locali e idoneità all'uso convenuto

1. L'Utilizzatore riconosce che i Locali siano in perfetto stato di manutenzione ed esenti da qualsiasi vizio o imperfezione, avendone preso visione e/o avendo ricevuto e valutato documentazione descrittiva fornita da Parcam (cfr. **Allegato C**).
2. L'Utilizzatore ha ricevuto e valutato ampia documentazione informativa sulla sicurezza dell'Immobile, con particolare riferimento alle misure tecniche, organizzative e gestionali di prevenzione e protezione per la gestione delle emergenze e l'evacuazione dello stabile (**Allegati B e C**). I presidi, le attrezzature, la segnaletica e gli impianti di sicurezza prescritti dalla normativa per la prevenzione e gestione delle emergenze ed evacuazione (ad es., impianti antincendio) presenti nell'Immobile (e in particolare nei



Locali) risultano perfettamente funzionanti e a norma di legge; l'Utilizzatore deve evitare qualsiasi attività o intervento che possa in qualunque modo ostacolarne o limitarne, anche solo parzialmente, il corretto funzionamento. L'Utilizzatore ritiene quindi che i Locali siano pienamente compatibili con l'attività che intende realizzarvi e perfettamente idonei all'uso cui intende destinarli, assumendosi – in via esclusiva – ogni responsabilità rispetto alla verifica delle condizioni di sicurezza e di agibilità dei Locali in relazione all'uso convenuto.

3. Nel garantire l'uso – da parte dell'Utilizzatore – dei Locali durante il Contratto, Parcam può in ogni caso utilizzare direttamente e/o concedere in locazione o in uso a terzi gli ulteriori spazi, sale e locali di Palazzo Giureconsulti non ricompresi nel Contratto, anche per lo svolgimento di attività concomitanti all'Incontro.

Articolo 4

Corrispettivo

1. Il corrispettivo per la fornitura dei Locali di cui al presente Contratto, comprensivo della prestazione dei Servizi Accessori di cui alla lett. i) delle Premesse e all'art. 13, è pattuito in Euro 9.485,00 oltre IVA, come di seguito specificato:

DATA	SPAZI	ATTIVITA'	ALLESTIMENTO	ORARIO	TARIFFA	GIORNI	TOTALE
30/10/2024	Sala Colonne	Cena o conferenza	TBD per 60 pax	19.00-23.00	2.500 €	1	2.500 €
30/10/2024	Sala Donzelli	Cena o conferenza	TBD per 60 pax	19.00-23.00	1.800 €	1	1.800 €
TOTALE SPAZI							4.300 €
PERSONALE DI SERVIZIO (Pulizie, Facchinaggio, Reception, Manutentore)							500 €
ONERI PER LA RIDUZIONE DEI RISCHI DI INTERFERENZA							150 €
ATTREZZATURE TECNICHE: Schermo, videoproiettore, amplificazione, 2 microfoni, PC, tecnico							1.500 €
CATERING: Welcome Drink a passaggio + Cena a buffet BASE in piedi € 60,50 p.p. per 70 persone							4.235 €
Sconto riservato Fondazione Sistema Toscana							-1.200 €
TOTALE (IVA 22% ESCLUSA)*							9.485 €
TOTALE (IVA 22% INCLUSA)*							11.571,70 €

2. L'Utilizzatore si impegna a corrispondere a Parcam il Corrispettivo mediante bonifico bancario, da effettuarsi sul C/C n. 000019469X05 intestato a Parcam S.r.l., acceso presso Banca Popolare di Sondrio, sede di Milano, Via Santa Maria Fulcorina 1 (CAP 20123) ABI: 05696 CAB: 01600 CIN: Y, coordinate IBAN IT12 Y 056 9601 6000 0001 9469 X05.
3. L'Utilizzatore dovrà corrispondere l'importo di **€ 3.471,51 (IVA inclusa)**, contestualmente alla sottoscrizione del presente contratto che dovrà pervenire a PARCAM S.r.l. corredato dell'attestazione comprovante l'avvenuto pagamento del predetto importo. L'Utilizzatore dovrà corrispondere ulteriori **€ 8.100,19 (IVA inclusa) entro il 30/11/24**. Il mancato versamento del saldo dei corrispettivi nei termini e con le modalità indicate nel presente articolo sarà da considerarsi come recesso dell'Utilizzatore.

Articolo 5

Consegna dei Locali

1. Parcam si impegna a consegnare all'Utilizzatore i Locali, come descritti all'art. 3 del Contratto, secondo le date e gli orari specificati nella tabella riportata all'articolo 4.
2. L'Utilizzatore si impegna a riconsegnare a Parcam i Locali secondo le date e gli orari specificati nella tabella riportata all'articolo 4, nello stesso stato in cui li ha ricevuti, liberi da persone o cose o, in modo che siano immediatamente fruibili da Parcam. In particolare, è onere dell'Utilizzatore provvedere a proprie spese alla rimozione e allo smaltimento dei rifiuti prodotti durante l'evento.
3. Entro il termine del Contratto, l'Utilizzatore è tenuto a recuperare gli eventuali documenti, beni mobili e materiali lasciati presso Palazzo Giureconsulti anche dai partecipanti all'Incontro; qualora dopo la riconsegna dei Locali tali documenti e beni siano ancora presenti, Parcam potrà provvederne allo smaltimento senza assumersi alcuna responsabilità e addebitandone i relativi oneri all'Utilizzatore.



4. In caso di ritardato rilascio dei Locali, oltre al corrispettivo convenuto l'Utilizzatore corrisponderà a Parcam, a titolo di penale, un importo pari al 2% del Corrispettivo del Contratto per ogni giorno (o frazione) di ritardo.
5. Eventuali danni arrecati, nel corso del Contratto, ai Locali e/o ai beni mobili, arredi, strumentazioni, impianti e attrezzature ivi presenti saranno integralmente risarciti a Parcam dall'Utilizzatore, anche se imputabili a terzi e a prescindere dal fatto che siano addebitabili alla condotta dell'Utilizzatore medesimo. Il valore del risarcimento sarà stabilito da Parcam a seguito di opportune e motivate valutazioni.
6. L'Utilizzatore terrà indenne Parcam anche degli eventuali danni ad altri spazi di Palazzo Giureconsulti cagionati dai propri collaboratori, dipendenti, terzi incaricati, ospiti nonché dai partecipanti all'Incontro.

Articolo 6

Obblighi di Parcam

1. Parcam concede all'Utilizzatore l'uso pieno ed esclusivo dei Locali secondo le modalità e i tempi indicati nel presente Contratto, garantendo inoltre la possibilità di usufruire dei servizi accessori di cui all'art. 13.
2. Affinché l'Utilizzatore possa compiere tutte le valutazioni di propria spettanza, anche in materia di salute e sicurezza (ad es., valutazione dei rischi), questi ha ricevuto tutte le informazioni e i dati di cui alla lett. g) delle Premesse ed è stato reso edotto da Parcam in merito:
 - a) agli eventuali rischi relativi all'Immobile (ad es., rischio sismico);
 - b) a tutte le misure di sicurezza dello stabile e, in particolare, dei Locali (ad es., gli impianti e le attrezzature per la gestione delle emergenze quali incendio, evacuazione, salvataggio, primo soccorso).
3. Anche ai fini del comma precedente, Parcam fornisce all'Utilizzatore:
 - a) Piano generale e coordinato di emergenze ed evacuazione relativo all'Immobile, di cui alla lett. f) delle Premesse (**Allegato B**);
 - b) Planimetrie dettagliate, Anagrafica delle caratteristiche tecnico-strutturali dei Locali indicate alla lett. g) delle Premesse, attestati e certificazioni (**Allegato C**).
4. Fermo restando che la responsabilità per le attività relative all'Incontro è in capo esclusivamente all'Utilizzatore, Parcam garantirà la gestione delle emergenze e della evacuazione che dovessero verificarsi durante l'Incontro, attraverso l'opera di propri addetti antincendio, al primo soccorso nonché alla gestione delle emergenze i cui riferimenti sono condivisi con l'Utilizzatore.

Articolo 7

Autorizzazioni e titoli abilitativi

1. È onere esclusivo dell'Utilizzatore ottenere le autorizzazioni e/o i titoli abilitativi (ad es. permessi, licenze, nulla osta, etc.) eventualmente necessari per la realizzazione dell'Incontro, senza eccezione alcuna. In nessun caso il mancato rilascio delle predette autorizzazioni e titoli abilitativi potrà essere in alcun modo imputato a Parcam e avere conseguenze pregiudizievoli per la stessa. Allo stesso modo, è onere dell'Utilizzatore effettuare le comunicazioni – eventualmente necessarie per l'Incontro – alle Autorità competenti.
2. In sede di conclusione del Contratto, l'Utilizzatore deve comunicare a Parcam l'eventuale necessità di conseguire titoli autorizzativi/abilitativi per l'organizzazione e la realizzazione dell'Incontro e si obbliga a consegnarli a Parcam entro il giorno precedente allo svolgimento dell'Incontro medesimo, o comunque prima dell'inizio delle attività soggette ad autorizzazione, disponendone per tutta la durata. In difetto, l'Incontro e/o l'attività condizionata ad autorizzazione non potrà svolgersi. Parcam si riserva il diritto di domandare in qualsiasi momento all'Utilizzatore l'esibizione delle predette autorizzazioni/titoli abilitativi.
3. In nessun caso Parcam potrà essere ritenuta responsabile per eventuali inosservanze o inadempimenti alle disposizioni delle predette autorizzazioni o titoli abilitativi.



Articolo 8

Limitazioni di responsabilità di Parcam

1. Parcam non risponderà per inadempimento (o non esatto adempimento) di qualsiasi obbligazione contrattuale, ad es. per impossibilità di accedere ai Locali, dovuto a caso fortuito o forza maggiore. A titolo esemplificativo e non esaustivo, integrano caso fortuito o causa di forza maggiore blackout elettrico, guasti tecnici alle apparecchiature che non siano dovuti a mancati interventi periodici di ordinaria manutenzione, ordini delle pubbliche autorità, eventi naturali straordinari (terremoti, inondazioni, pandemie o altro) e comunque per qualsiasi circostanza che sia al di fuori del controllo di Parcam, anche se qui non espressamente elencata.
2. Parcam non si assume alcun obbligo di custodia dei beni e delle attrezzature introdotte nei Locali dall'Utilizzatore, dai suoi dipendenti o collaboratori o incaricati (appaltatori, allestitori etc.), nonché da terzi partecipanti all'Incontro. Di conseguenza, l'Utilizzatore riconosce che Parcam non sarà considerata ad alcun titolo responsabile – e dunque non risponderà – per ammanchi, sparizioni, furti, incendi e danneggiamenti di materiali o cose di proprietà dell'Utilizzatore o di terzi.
3. Fermo restando quanto previsto all'art. 6 comma 4 del Contratto, nel corso del rapporto contrattuale Parcam non assume alcuna responsabilità nei confronti dei prestatori di lavoro o d'opera – dipendenti, collaboratori, terzi incaricati (ad es., appaltatori, lavoratori autonomi) – a qualsiasi titolo operanti per l'Utilizzatore medesimo presso i Locali, nonché verso i partecipanti all'Incontro; tale responsabilità grava esclusivamente in capo all'Utilizzatore.
4. Parcam non è responsabile per le attività che si svolgano su suolo pubblico nelle zone limitrofe all'Immobile, recanti disturbo all'Incontro (es. manifestazioni, suonatori di strada, installazioni permanenti). È quindi onere del Conduttore informarsi preventivamente tramite le autorità competenti in merito alle suddette attività, così come sporgere reclamo qualora queste ultime ostacolino lo svolgimento dell'Incontro.

Articolo 9

Obblighi dell'Utilizzatore

1. Con la consegna dei Locali, l'Utilizzatore ne ottiene la disponibilità giuridica e ne assume la custodia; egli è tenuto ad utilizzarli con la dovuta cura e diligenza ed esclusivamente per l'uso convenuto nel Contratto, e dunque per realizzarvi l'Incontro, nel rispetto delle loro caratteristiche tecnico-strutturali indicate alla lett. g) delle Premesse.
2. L'Utilizzatore deve garantire in ogni momento il rispetto:
 - a) di tutte le disposizioni normative applicabili in ragione dell'Incontro e delle attività che intende realizzare, nonché degli eventuali regolamenti, ordini e prescrizioni delle Autorità competenti;
 - b) dei limiti di capienza massima previsti per i Locali, richiamati alla lett. h) delle Premesse e puntualmente indicati all'**Allegato C**, esonerando Parcam da ogni responsabilità conseguente alla mancata osservanza degli stessi;
3. Fatto salvo quanto previsto all'art 6 punto 4 del Contratto, è onere esclusivo dell'Utilizzatore garantire che lo svolgimento dell'Incontro, così come l'esecuzione di eventuali attività connesse, avvenga in piena sicurezza, adottando tutte le misure di prevenzione e protezione necessarie a tal fine e rispettando la disciplina normativa (*in primis*, il D. Lgs. n. 81/2008, nonché in materia fiscale, giuslavoristica e di immigrazione e asilo) allo stesso eventualmente applicabile, escludendosi qualsiasi responsabilità in capo a Parcam. Tutte le attività compiute per l'organizzazione e la realizzazione dell'Incontro restano sotto l'esclusiva responsabilità dell'Utilizzatore.
4. Le Parti convengono che il rispetto da parte dell'Utilizzatore della normativa vigente in materia di salute e sicurezza e l'osservanza dei limiti di capienza costituiscono per Parcam condizione essenziale del Contratto; la relativa violazione da parte dell'Utilizzatore legittima *ex art.* 1456 cod. civ. la risoluzione del Contratto ai sensi del successivo art. 15, qualora il Conduttore non provveda – entro tre giorni solari – a risolvere le criticità eventualmente riscontrate (ad es., a seguito dell'intervento e/o di contestazioni da parte di Autorità Pubbliche).
5. Nel corso del Contratto, l'Utilizzatore non potrà svolgere attività incompatibili con le caratteristiche tecnico-strutturali dei Locali indicate alla lett. g) delle Premesse, oppure contrarie a norme imperative,



- all'ordine pubblico, al buon costume o al comune senso del pudore, o che si risolvano in attività di propaganda politica, sindacale o religiosa, feste private (es. compleanni o matrimoni), pena la risoluzione del Contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ. secondo quanto previsto dal successivo art. 15.
6. L'Utilizzatore è tenuto a rispettare la regolamentazione interna dello stabile di Palazzo Giureconsulti, e in particolare le seguenti prescrizioni generali:
- a. il divieto di fumare;
 - b. il divieto di introdurre animali;
 - c. il divieto di introdurre armi di qualsiasi genere, materiale esplosivo o sostanze infiammabili;
 - d. il divieto di ingombrare in qualsiasi modo o rendere anche solo in parte inservibili gli ingressi e le uscite (in particolare quelle di sicurezza), i corridoi, nonché le vie di esodo/fuga, che devono essere lasciati liberi, fruibili e ben visibili;
 - e. il divieto di svolgere qualsiasi attività che possa incrementare il livello di rischio incendio dell'Immobile;
 - f. il divieto di rimuovere, spostare, occultare, disattivare, manomettere o rendere inservibili in alcun modo i presidi di sicurezza per la prevenzione incendi (ad es., estintori, idranti), per l'evacuazione (ad es., segnaletica di sicurezza e di divieto, luci di emergenza) o il primo soccorso (ad es. cassetta di pronto soccorso, defibrillatore), nonché i dispositivi di videosorveglianza presenti nell'Immobile;
 - g. il divieto di accedere, senza specifica autorizzazione, all'interno di cabine elettriche o di altri luoghi dell'Immobile ove esistono impianti o apparecchiature elettriche in tensione;
 - h. il divieto di permanere in luoghi dell'Immobile diversi dai Locali e/o da quelli in cui si deve svolgere la propria attività;
 - i. l'obbligo di rispettare il percorso definito dalla viabilità interna dell'Immobile per raggiungere i Locali;
 - j. l'obbligo di rispettare le previsioni in materia di sicurezza (segnatamente, il Piano per la gestione delle emergenze) relative allo stabile, in particolare i divieti e le limitazioni imposte dalla segnaletica di sicurezza;
 - k. l'obbligo di impiegare beni (ad es., attrezzature, impianti, dispositivi etc.) perfettamente in linea con le vigenti disposizioni normative e compatibili con la natura, il pregio e le caratteristiche dei Locali;
 - l. l'obbligo di segnalare tempestivamente a Parcam eventuali danni arrecati ai Locali o ad altri spazi di Palazzo Giureconsulti;
 - m. l'obbligo di segnalare immediatamente a Parcam eventuali criticità dei Locali e/o l'eventuale necessità di riparazioni negli stessi, sospendendo le proprie attività sino a quando il Concedente non abbia constatato le criticità segnalate. Di conseguenza, l'Utilizzatore ha l'obbligo di consentire a Parcam di provvedere tempestivamente alle riparazioni – mediante propri dipendenti, collaboratori o incaricati – per l'eliminazione delle criticità riscontrate;
 - n. l'obbligo di mantenere sempre un contegno corretto e rispettoso della natura e del pregio dei Locali.
7. L'Utilizzatore non deve ingombrare in alcun modo, neppure temporaneamente, e con qualsiasi bene (ad es. dispositivi, attrezzature, impianti, addobbi), nonché con rifiuti e materiali da smaltire, gli altri spazi e aree comuni di Palazzo Giureconsulti non comprese nel Contratto; tali beni devono essere depositati e custoditi all'interno dei Locali. Tuttavia, l'impiego delle aree comuni e degli spazi di Palazzo Giureconsulti diversi dai Locali potrà essere consentito da Parcam sempreché l'Utilizzatore assicuri che avvenga – sotto la sua esclusiva responsabilità – con la massima cura, diligenza e prudenza, senza compromettere in alcun modo i profili di sicurezza dello stabile e consentendo agli altri fruitori degli spazi medesimi di farne parimenti uso in piena sicurezza.
8. L'Utilizzatore si obbliga a rispettare e a far rispettare dai propri dipendenti, collaboratori e incaricati, nonché dai partecipanti all'Incontro, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 cod. civ., i divieti e gli obblighi previsti dai commi precedenti del presente articolo, assumendo responsabilità diretta e solidale con gli autori per la violazione dei medesimi e per ogni danno che Parcam dovesse subire in conseguenza di tali violazioni.
9. Pena la risoluzione del Contratto *ex art.* 1456 cod. civ. ai sensi del successivo art. 15, nel corso del Contratto l'Utilizzatore non può realizzare alcun allestimento (ad es. strutture/opere temporanee,



addobbi, arredi, scenografie) che non sia stato concordato con Parcam; allo stesso modo, l'Utilizzatore non può introdurre alcun bene (macchinari, dispositivi, attrezzature, impianti etc.) che possa compromettere i profili di salute e sicurezza dei Locali, degli altri spazi di Palazzo Giureconsulti e delle aree limitrofe, e in particolare che possa – ad es. – alterare, manomettere, rimuovere o rendere inservibili le strutture, gli impianti i dispositivi e le attrezzature di sicurezza, le vie di uscita/percorsi di esodo e le uscite (anche di emergenza) presenti nei Locali e negli altri spazi di Palazzo Giureconsulti.

Articolo 10

Personale, ospiti e terzi incaricati dell'Utilizzatore, partecipanti all'Incontro

1. Per ragioni di sicurezza dello stabile, l'Utilizzatore dovrà fornire a Parcam l'elenco completo dei propri dipendenti, collaboratori, ospiti e terzi incaricati che potranno accedere ai Locali nel corso del rapporto contrattuale. L'Utilizzatore dovrà aggiornare l'elenco ove necessario, in modo da fornire sempre una rappresentazione fedele dei soggetti presenti nei Locali.
2. Per ragioni di sicurezza dello stabile, l'Utilizzatore è tenuto a comunicare a Parcam il numero complessivo dei partecipanti all'Incontro.
3. Non sarà consentito l'ingresso nell'Immobile a soggetti diversi da quelli indicati dai precedenti commi: gli addetti alla *reception* di Palazzo Giureconsulti potranno verificare la ragione di accesso e – in difetto – precludere l'ingresso.
4. In virtù del presente Contratto, l'Utilizzatore ottiene la disponibilità giuridica dei Locali e ne è costituito custode; pertanto, nel caso in cui intenda avvalersi dell'opera di terzi appaltatori (o lavoratori autonomi) nei Locali, sarà tenuto al rispetto di tutte le disposizioni normative in materia di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro (*in primis*, art. 26 o artt. 88 e ss. D. Lgs. n. 81/2008) allo stesso eventualmente applicabili in qualità di committente/datore di lavoro committente (ad es. redigendo il DUVRI ove necessario, verificare l'idoneità tecnico-professionale dei propri appaltatori etc.). L'affidamento di opere da parte dell'Utilizzatore ad un terzo appaltatore non esclude né limita gli obblighi e gli oneri a carico del medesimo nei confronti di Parcam in base al Contratto e alla normativa.

Articolo 11

Orario giornaliero di utilizzo

1. Per ragioni di sicurezza dello stabile, l'orario giornaliero di accesso all'Immobile per l'utilizzo dei Locali e per la fruizione dei servizi accessori, nonché per lo svolgimento di tutte le attività propedeutiche e necessarie alla realizzazione dell'Incontro, sarà quello specificato nella tabella riportata all'articolo 4.
2. Eventuali richieste di apertura straordinaria e/o estensione dell'orario e/o delle giornate di cui al comma precedente saranno valutate dal Parcam a fronte di un'integrazione del corrispettivo contrattuale, e sempreché l'Utilizzatore garantisca i necessari requisiti di sicurezza delle attività dallo stesso svolte.

Articolo 12

Responsabilità dell'Utilizzatore e polizza assicurativa

1. L'Utilizzatore è direttamente responsabile verso Parcam e i terzi dei danni a cose o persone, anche derivanti dall'uso improprio, abuso e/o trascuratezza nell'utilizzo dei Locali.
2. Nei casi di cui al precedente comma, l'Utilizzatore si obbliga a manlevare e tenere indenne Parcam da ogni richiesta di risarcimento avanzata da terzi, nonché risarcire Parcam per qualsiasi danno subito e per qualsiasi costo e onere sopportato in conseguenza di azioni e/o pretese di terzi.
3. Parcam si riserva di verificare – all'atto della riconsegna – l'esistenza di eventuali danni apportati ai Locali, ai beni, agli arredi, agli impianti ed alle attrezzature in essi contenuti mediante sopralluogo effettuato in contraddittorio con un rappresentante dell'Utilizzatore. Nel corso del Contratto, quando le modalità d'uso dei Locali da parte dell'Utilizzatore rischino di interferire con la gestione degli altri spazi, sale e locali di Palazzo Giureconsulti non ricompresi nel Contratto, Parcam ha facoltà di effettuare appositi sopralluoghi, sempre in contraddittorio con un incaricato dell'Utilizzatore, e di richiederne la modifica o la cessazione.



4. Parcam non ha alcun obbligo di custodia dei beni mobili di proprietà di terzi introdotti nei Locali in virtù dell'Incontro, non potendo quindi essere ritenuta in alcun modo responsabile degli stessi e dei danni da chiunque arrecati a tali beni. L'Utilizzatore si impegna a manlevare, risarcire e comunque tenere indenne Parcam da ogni e qualsiasi pretesa di terzi al riguardo, nonché da qualsiasi danno, costo, spesa, onere che la stessa dovesse subire in conseguenza di azioni e/o pretese di terzi.
5. L'Utilizzatore è tenuto a stipulare, a proprie spese, opportuna e adeguata assicurazione presso Compagnia Assicuratrice di primaria importanza a copertura delle eventuali responsabilità per danni arrecati ai beni di Parcam e/o a terzi nel corso del rapporto contrattuale.
6. La polizza assicurativa in questione dovrà prevedere un massimale minimo di euro 1.500.000,00 per sinistro, senza limitazioni annue, e l'obbligo a carico della Compagnia del risarcimento diretto di Parcam o dei terzi danneggiati ai sensi dell'articolo 1917 cod. civ.
7. L'Utilizzatore si impegna a mantenere operante l'anzidetta polizza per tutta la durata del Contratto attraverso il regolare pagamento dei premi (compresa eventuale regolazione premio) e a comunicare immediatamente a Parcam ogni significativa variazione delle garanzie o disdetta del contratto assicurativo che dovesse intervenire.
8. Parcam ha la facoltà di chiedere all'Utilizzatore, in qualunque momento, l'esibizione di tale polizza, nonché delle ricevute di pagamento dei premi della stessa, al fine di verificarne la congruità rispetto a quanto previsto dal presente articolo.
9. Parcam, in caso di mancata esibizione, entro tre giorni dalla richiesta, di polizza assicurativa conforme al presente articolo, potrà risolvere il contratto in danno dell'Utilizzatore ai sensi del successivo art. 15 del Contratto.

Articolo 13

Servizi Accessori

1. Nel corso del Contratto, l'Utilizzatore potrà usufruire di alcuni Servizi Accessori (di seguito, i Servizi) come indicati alla lett. i) delle Premesse. L'esecuzione di tali Servizi sarà in concreto svolta *in toto* da ditte terze convenzionate con Parcam (di seguito, le "Ditte"), dotate di adeguata idoneità tecnico-professionale in relazione al tipo di prestazioni richieste.
2. Ove sussistano i presupposti dell'art. 26 del D. Lgs. n. 81/2008, l'Utilizzatore deve provvedere alla redazione del Documento unico di valutazione dei rischi da interferenza (c.d. "DUVRI"), da allegare al presente Contratto. In tal caso, l'Utilizzatore è tenuto ad adottare tutte le misure per la prevenzione e protezione dai rischi (anche da interferenze) che possono incidere sulla prestazione dei Servizi. Sussistendo le predette condizioni, Parcam contribuirà, attraverso il confronto e l'informazione reciproca, alla cooperazione e al coordinamento tra le attività dell'Utilizzatore committente e quelle svolte dalle singole Ditte.
3. Parcam ha debitamente selezionato le Ditte che si occuperanno della esecuzione dei Servizi e verificato il possesso, da parte delle stesse, di adeguata polizza assicurativa a copertura di tutti i rischi connessi all'esecuzione dei Servizi.
4. Le responsabilità in materia di salute e sicurezza per lo svolgimento dei Servizi grava unicamente in capo alle Ditte esecutrici. È onere delle Ditte garantire l'esecuzione dei servizi in piena sicurezza, senza che vi sia alcuna assunzione di responsabilità da parte di Parcam, fermo restando quanto previsto all'art. 6 comma 4 del Contratto.

Art. 14

Penali e risoluzione del contratto

1. L'Utilizzatore si riserva di contestare per iscritto, a mezzo PEC, qualunque condotta morosa o inadempiente di Parcam che abbia determinato: - l'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto in modo difforme rispetto alle previsioni del presente contratto; - una indisponibilità ingiustificata o una irreperibilità accertata di Parcam medesima, nel corso dell'esecuzione dell'appalto.
2. Ricevuta la formale contestazione della condotta morosa/inadempiente per le ipotesi sopra descritte, Parcam ha l'onere di fornire adeguate giustificazioni nel termine di 7 (sette) giorni dal ricevimento della comunicazione scritta da parte dell'Utilizzatore.



3. Nel caso in cui Parcam non invii le proprie giustificazioni entro il termine su scritto o nel caso in cui, pur trasmesse, tali giustificazioni non siano ritenute adeguate dall'Utilizzatore, quest'ultima potrà applicare: 2 www.fondazione-sistematoscana.it - una penale di importo pari all'1‰ (uno per mille) del valore netto del presente contratto per ogni giorno in cui si rilevi il parziale inadempimento, nel caso di esecuzione difforme rispetto alle previsioni del presente contratto e/o dell'Offerta formulata da Parcam a quest'ultimo allegata; - una penale di importo pari all'1‰ (uno per mille) del valore netto del presente contratto per ogni giorno/fatto episodico in cui si sia verificata l'indisponibilità ingiustificata o l'irreperibilità accertata di Parcam.
4. Il computo, su base giornaliera, della penalità applicabile per il parziale inadempimento avrà decorso a partire dalla scadenza del termine entro il quale Parcam avrebbe dovuto correttamente adempiere. L'ammontare della penale per l'indisponibilità ingiustificata o l'irreperibilità accertata di Parcam sarà determinato dall'Utilizzatore in ragione del numero dei giorni (o dei fatti episodici) in cui la condotta di Parcam non sia stata rispettosa delle previsioni imposte dal contratto o delle indicazioni del DEC.
5. Le penali, determinate nel loro ammontare dall'Utilizzatore all'esito del contraddittorio descritto nei commi 1, 2 e 3 del presente articolo, saranno applicate detraendone l'importo dalle somme dovute dall'utilizzatore a Parcam stessa in occasione dei pagamenti successivi al verificarsi dei fatti che hanno dato origine all'irrogazione delle penali medesime.
6. In tutti i casi sopra descritti, ove perduri l'inadempimento, l'Utilizzatore - nella persona del Direttore dell'esecuzione del contratto - procederà a inviare una formale diffida a Parcam, ai sensi dell'art. 1454 del codice civile e nel rispetto dell'art. 122 comma 4 del Codice, assegnando alla stessa un congruo termine (non inferiore a dieci giorni) per l'adempimento, scaduto il quale sarà facoltà dell'Utilizzatore risolvere il contratto.
7. Le penali applicate non possono superare complessivamente il 10% dell'importo netto contrattuale, pena la risoluzione del contratto in danno di Parcam
8. È fatta salva la facoltà per l'Utilizzatore di chiedere il risarcimento del danno arrecato dall'inadempimento, dal ritardo nell'esecuzione o dall'inesatto adempimento.
9. Resta impregiudicato il diritto dell'Utilizzatore a ottenere il risarcimento per il maggior danno che sopravvanti il valore delle penali irrogate. Sono e restano a carico a carico di Parcam tutte le conseguenze (anche verso terzi) che dovessero derivare dal suo inadempimento, e/o inesatto adempimento, e/o ritardo nell'esecuzione.
10. L'applicazione delle penali non solleva Parcam dalle responsabilità civili e penali a suo carico
11. In forza della compensazione automatica, l'Utilizzatore dispone della facoltà di trattenere (all'esito del contraddittorio più sopra descritto nei commi 1, 2 e 3 del presente articolo) tutte le somme che riterrà che le spettino in ragione dell'applicazione di penali, anche nel caso in cui l'Esecutore le contesti e anche nelle more del giudizio, ove la contestazione avvenga in sede giudiziale, fino all'eventuale decisione anche giudiziale, definitiva.

Art. 15

Opzioni per l'esecuzione di prestazioni aggiuntive, divieto di tacito rinnovo, recesso e importo massimo stimato dell'appalto

1. Qualora in corso di svolgimento del servizio si renda necessario un aumento delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, l'Utilizzatore può imporne a Parcam l'esecuzione con conseguente, proporzionale incremento del corrispettivo, alle condizioni previste nella presente scrittura.
2. È espressamente escluso il tacito rinnovo.
3. È vietata la cessione totale o parziale del contratto.
4. La facoltà di recedere dal contratto da parte dell'Utilizzatore è riconosciuta e disciplinata dall'articolo 123 del Codice. È fatto divieto a Parcam di recedere dal presente contratto.
5. Vale la previsione dell'articolo 120 comma 9 del Codice.
6. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 14 comma 4 del Codice, l'importo massimo stimato dell'appalto è pari a € 11.382,00 (euro undicimila trecento ottantadue/00) oltre IVA.



Art. 16

Modalità e termini temporali di emissione e saldo delle fatture

1. Per l'emissione delle fatture e il relativo saldo, Parcam e l'Utilizzatore si attengono alle prescrizioni di seguito elencate:
 - a. Fondazione Sistema Toscana è soggetta agli obblighi e agli adempimenti inerenti alla fatturazione elettronica. Pertanto, le fatture devono essere inviate tramite canale telematico, usando il codice univoco M5UXCR1. Prima dell'emissione delle fatture elettroniche, una "copia di cortesia" delle medesime fatture deve essere altresì trasmessa, in formato pdf, esclusivamente ai seguenti indirizzi di posta elettronica: a.decesare@giovanisi.it e amministrazione@fst.it;
 - b. La fattura deve essere intestata a: Fondazione Sistema Toscana Via Duca d'Aosta, 9 - 50129 Firenze 3 www.fondazione-sistematoscana.it, Partita IVA e codice fiscale 05468660484
 - c. Parcam emetterà due fatture, rispettivamente nelle date e per gli importi di seguito precisati:
 - Una prima fattura, al momento della sottoscrizione del presente contratto, per un importo pari al 30% (trenta per cento) del valore del corrispettivo indicato supra all'articolo 4. Il relativo pagamento avverrà "vista fattura";
 - Una fattura a saldo, all'esatto completamento dei servizi descritti supra all'articolo 2 comma 1 e nell'offerta allegata al presente contratto (Allegato A). Il pagamento di questa fattura avverrà entro 30 giorni d.f.f.m.
 - d. Le fatture emesse da Parcam devono riportare nell'oggetto la descrizione del servizio e i codici di seguito indicati: **Servizi per allestimento, organizzazione e ristorazione per la conferenza stampa nazionale di BTO 2024, CIG: B406C3C42B, Codice commessa: EVPR/43**
 - e. Il pagamento delle fatture avverrà, comunque, dopo che l'Utilizzatore avrà provveduto a completare la verifica della regolarità contributiva di Parcam presso i competenti enti previdenziali, tramite richiesta e ricezione del DURC.

Art. 17

Riservatezza

1. Ciascuna Parte è tenuta, anche in corso di rapporto, al riserbo sulle informazioni riservate e confidenziali ricevute e a conservarle con misure di sicurezza e un grado di attenzione non inferiori a quelli applicati alle proprie informazioni riservate, garantendo una adeguata protezione contro la diffusione, la riproduzione o l'utilizzo non autorizzati.

Art. 18

Trattamento dei dati personali di Parcam

1. Ai sensi e per gli effetti della normativa in materia di protezione dei dati personali, emanata con il d.lgs. 30 giugno 2003, n.196 – emendato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 e aggiornato nei contenuti con l'applicazione del regolamento (UE) 2016/679 GDPR - l'Utilizzatore informa Parcam che:
 - a. i suoi dati saranno oggetto di trattamento nel rispetto delle predette normative e di tutti gli obblighi previsti da leggi o regolamenti e saranno conservati in archivi di tipo magnetico e cartaceo;
 - b. Parcam può esercitare, in merito al trattamento, i diritti di cui all'art. 15 del Regolamento UE 2016/679.



Art. 19

Obbligo di rispettare il Codice Etico e i principi del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (ex D.Lgs. 231/01). Manleva

1. Le Parti sono a conoscenza del fatto che entrambe hanno adottato e attuato un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e ss., munito dei relativi allegati: Codice Etico e Sistema Disciplinare. Dichiarano di aver preso visione di tali allegati dal profilo web delle Parti e dichiarano altresì di averli compresi.
2. Le Parti aderiscono ai principi ispiratori del succitato Codice etico e si impegnano ad astenersi da qualsivoglia comportamento atto a configurare le ipotesi di reato indicate nel D.Lgs. 231/01 e ss. mm. e ii.
3. Le Parti si impegnano altresì a far rispettare agli eventuali suoi collaboratori tutti i principi contenuti nel Codice etico dell'Utilizzatore nonché le disposizioni previste dal D.Lgs. 231/2001. La violazione dei sopra scritti principi e delle norme della sopracitata legislazione costituisce un'ipotesi di grave inadempimento contrattuale.
4. La parti si manlevano reciprocamente fin d'ora per eventuali sanzioni o danni che dovessero derivare quale conseguenza della violazione del Codice etico e delle previsioni del D.Lgs. 231/01 da parte delle stesse o dei propri collaboratori, se vi sono.

Art. 20

Clausola risolutiva espressa

1. Qualora Parcam o i suoi collaboratori, se vi sono, violino i precetti citati nell'articolo precedente, e/o qualora Parcam o i suoi collaboratori commettano uno dei reati indicati dal d.Lgs. 231/2001, l'Utilizzatore può risolvere il presente contratto con comunicazione da inviarsi a mezzo raccomandata A.R. o PEC. La risoluzione avrà effetto immediato a decorrere dalla data di ricezione della comunicazione. L'Utilizzatore potrà inoltre agire per il risarcimento di eventuali danni patiti o patienti.
2. Il presente contratto si intende altresì risolto nel caso in cui dai controlli svolti dall'Utilizzatore, Parcam risulti incorrere in una delle "cause di esclusione" descritte dagli articoli 94 e ss. del Codice.
3. A valere quale clausola risolutiva espressa ai sensi dell'articolo 1456 cod. civ., si attribuisce a Parcam la facoltà di risolvere il Contratto in caso di inadempimento da parte dell'Utilizzatore degli obblighi previsti dal presente Contratto.
4. La risoluzione opererà dal momento del ricevimento di specifica comunicazione scritta inviata da Parcam all'Utilizzatore a mezzo di posta elettronica certificata o lettera raccomandata.
5. La risoluzione del Contratto determina l'interruzione immediata dell'Incontro: l'Utilizzatore è tenuto a riconsegnare i Locali immediatamente, e comunque non oltre 24 ore dalla comunicazione di risoluzione del Contratto, liberi da cose e persone. La mancata rimozione di beni, materiali, macchinari, allestimenti e strutture temporanee nei predetti termini consentirà al Parcam di provvedervi autonomamente, addebitando le relative spese all'Utilizzatore, senza assunzione di alcuna responsabilità in caso di manomissione o alterazione dei beni medesimi.
6. In tutti i casi sopra indicati, Parcam ha diritto al corrispettivo dovuto dall'Utilizzatore fino al momento del ricevimento della comunicazione della risoluzione. Resta salvo in ogni caso il diritto di Parcam al risarcimento del maggior danno.
7. Qualora Parcam o i suoi collaboratori, se vi sono, violino i precetti citati nell'articolo precedente, e/o qualora Parcam o i suoi collaboratori commettano uno dei reati indicati dal d.Lgs. 231/2001, l'Utilizzatore può risolvere il presente contratto con comunicazione da inviarsi a mezzo raccomandata A.R. o PEC. La risoluzione avrà effetto immediato a decorrere dalla data di ricezione della comunicazione. L'Utilizzatore potrà inoltre agire per il risarcimento di eventuali danni patiti o patienti.
8. Il presente contratto si intende altresì risolto nel caso in cui dai controlli svolti dall'Utilizzatore, Parcam risulti incorrere in una delle "cause di esclusione" descritte dagli articoli 94 e ss. del Codice



Art. 21

Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari

1. Parcam, unitamente alla stipula del presente contratto, in apposita dichiarazione sottoscritta, comunica il codice IBAN del conto corrente bancario o postale dedicato, anche in via non esclusiva, su cui transiteranno tutti i movimenti relativi alla corresponsione del compenso per l'erogazione dei servizi qui descritti (il **CIG** attribuito dall'ANAC all'affidamento di questo Incarico è: **B406C3C42B**) e le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul conto corrente dedicato. Con la sottoscrizione di tale dichiarazione Parcam assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 10 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche.
2. In caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti consentiti dalla legge idonei a garantire la tracciabilità dei flussi finanziari, il contratto è risolto di diritto

Articolo 22

Legge applicabile e soluzione delle controversie

1. Il Contratto è regolato dalla legge italiana, alle cui disposizioni si fa espresso rinvio per quanto non diversamente e specificamente disciplinato nel Contratto medesimo.
2. Le Parti si impegnano, prima di avviare qualsiasi azione giudiziaria, a sottoporre tutte le controversie derivanti dal Contratto o collegate ad esso – ivi comprese quelle relative alla sua interpretazione, validità, efficacia, esecuzione e risoluzione – al tentativo di mediazione secondo le disposizioni del regolamento del Servizio di conciliazione della Camera Arbitrale di Milano S.r.l., società con socio unico la Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi, che le Parti espressamente dichiarano di conoscere e di accettare integralmente.
3. Nel caso in cui il tentativo di mediazione fallisca e qualora le Parti vogliano tutelare i propri diritti e interessi legittimi in sede giudiziale, sarà competente in via esclusiva il Foro di Milano.

Articolo 23

Proprietà intellettuale

1. I diritti di proprietà industriale e intellettuale (incluso lo sfruttamento economico) dell'allestimento e dell'Incontro appartengono esclusivamente all'Utilizzatore.
2. Tutti i progetti, i disegni, i documenti, le foto e rappresentazioni dell'Incontro sono di esclusiva proprietà dell'Utilizzatore.
3. Parcam è espressamente autorizzato a effettuare foto e/o video e/o rappresentazioni durante gli Eventi ospitati nei Locali, al fine di pubblicarle sul proprio sito *internet* e sui siti *internet* dedicati agli spazi di Palazzo Giureconsulti e Palazzo Emilio Turati, nonché sui relativi canali *social* di Parcam.
4. L'autorizzazione di cui sopra libera Parcam da qualsiasi responsabilità in ordine alla pubblicazione di foto e/o video realizzati all'interno dei Locali contenenti immagini eventualmente coperte da diritti di proprietà intellettuale (quali, a titolo esemplificativo, marchi e altri segni distintivi, volti noti, disegni o modelli), assumendosi l'Utilizzatore la piena responsabilità sulla disponibilità dei relativi diritti d'utilizzo.
5. L'Utilizzatore potrà effettuare riprese fotografiche e/o video dei Locali di Palazzo Giureconsulti.

Articolo 24

Trattamento dei dati personali

1. Le Parti riconoscono e garantiscono reciprocamente che tutte le operazioni di trattamento dati effettuate in esecuzione del Contratto saranno eseguite ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 ("GDPR") e del D. Lgs. n. 196/2003 come novellato dal D. Lgs. n. 101/2018 e successive modifiche ed integrazioni.



Articolo 25

Validità del Contratto

1. L'invalidità o nullità di una singola clausola del Contratto non pregiudica la validità del Contratto medesimo, salvo che non risulti pregiudicata l'idoneità dello stesso al conseguimento delle sue finalità.

Articolo 26

Contratto negoziato

1. Il presente contratto è stato negoziato liberamente dalle Parti e, pertanto, non trovano applicazione gli articoli 1341 e 1342 cod. civ.

Articolo 27

Referente

1. L'Utilizzatore ha facoltà di indicare per iscritto a Parcam – anche successivamente e tramite il modello di lettera di cui all'**Allegato D** – un proprio Referente (anche esterno) responsabile delle attività connesse al presente Contratto.
2. Il Referente potrà formulare per iscritto richieste in nome e per conto dell'Utilizzatore, impegnandosi sin d'ora il Conduttore stesso a dare per rato e valido l'operato del Referente ed esonerando Parcam da ogni e qualsiasi responsabilità derivante dall'esecuzione di tali richieste, di cui l'Utilizzatore si impegna a corrispondere il relativo corrispettivo.
3. Il Referente può richiedere, in qualsiasi momento, la prestazione da parte di Parcam di servizi ulteriori, ai quali si applicherà – sussistendone i presupposti – la disciplina degli artt. 4 e 13 in quanto compatibile.

“Il Concedente”: **Parcam S.r.l.**

“L'Utilizzatore”: **Fondazione Sistema Toscana**

Corrado Bottoli

Nome: **Francesco Palumbo**

Responsabile Spazi Congressuali

Ruolo: **Direttore**

Data: **29 ottobre 2024**

Firma _____

Firma _____